

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41345 Anno 2022

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: ANTEZZA FABIO

Data Udiienza: 15/09/2022

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

FINA VINCENT nato il 08/04/1975

FERRARA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 09/06/1955


avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
FERDINANDO LIGNOLA, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni della difesa dell'imputato FERRARA FRANCESCO PAOLO, che insiste
nell'accoglimento del ricorso;



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur assolvendo gli appellanti per la fattispecie di cui al capo 13 d'imputazione, con conseguente riduzione della pena comminata, ha confermato la condanna di Vincent Fina e di Francesco Paolo Ferrara con riferimento ad una pluralità di reati, tra cui fattispecie contro il patrimonio sia tentate che consumate.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità, invece prospettata dalla difesa di Ferrara, della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., con riferimento alle contestate fattispecie di tentato furto in abitazione di cui ai capi 7 e 14. Circa la commisurazione giudiziale della pena, è stata esclusa la sussistenza, con riferimento ad entrambi gli appellanti, delle circostanze attenuanti generiche, ^{è D'È} ~~nonché~~ ritenuto correttamente eseguito dal primo giudice, circa la posizione di Fina, l'aumento per la recidiva nei limiti di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen.

2. Avverso la sentenza d'appello i due imputati hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, tramite i propri difensori di fiducia, articolando due motivi, Fina, e un motivo, Ferrara, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il motivo unico proposto nell'interesse di Ferrara si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità, nella parte in cui è stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità della desistenza volontaria. Per il ricorrente, in particolare, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dagli elementi emergenti dalle captate conversazioni intercorse tra i correi, nel contesto temporale dell'esecuzione dei reati, emergerebbe che gli stessi avrebbero volontariamente desistito dall'azione, in particolare dall'effrazione delle grate in ferro poste a protezione delle abitazioni ove consumare i furti. La desistenza non sarebbe stata quindi imposta da circostanze esterne tali da rendere irrealizzabile il proseguimento dell'attività ed in particolare dalla difficoltà in *executivis* dell'azione criminosa, in ragione dell'indisponibilità di strumenti atti a superare l'ostacolo costituito dalle grate in ferro poste a protezione delle abitazioni.

2.2. Con i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fina si deducono violazioni di legge nonché vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe errato nell'escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato e la tipologia dei beni (utensili da lavoro)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presi di mira (primo motivo). Sarebbe altresì lacunosa oltre che contraddittoria e illogica la motivazione sottesa alla ritenuta correttezza dell'aumento di pena per la recidiva, operato dal primo giudice in termini di anni due e mesi otto di reclusione, nonostante dal casellario emergessero pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione dei reati *sub iudice* per un cumulo pari a due anni e due mesi di reclusione, con conseguente violazione dell'art. 99, comma sesto, cod. pen. (secondo motivo).

3. Hanno depositato conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi, e la difesa di Ferrara, che ha insistito nella richiesta di accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In merito al motivo unico di cui al ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Ferrara, occorre premettere, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che l'applicabilità dell'ipotesi della desistenza (art. 56, comma terzo, cod. pen.) richiede che la mancata consumazione del delitto sia dipendente dalla volontà dell'agente. Non è necessario che la rinuncia all'azione criminosa sia espressione di un autentico ravvedimento ma è essenziale che la scelta sia volontaria, cioè non imposta da circostanze esterne che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'attività quali, in ipotesi, la resistenza della vittima, ovvero, come nella specie, l'intervento o la presenza della polizia giudiziaria o l'esistenza di difficoltà in *executivis* dell'azione criminosa (*ex plurimis*: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647, la quale, in fattispecie di tentata violenza sessuale, ha ritenuto corretta l'esclusione della configurabilità sia della desistenza volontaria, sia del recesso attivo, nella condotta dell'imputato che, dopo aver avvicinato la vittima all'interno dell'androne della abitazione e averle tappato la bocca, aveva interrotto improvvisamente la sua azione intimorito dalla circostanza che la stessa, sino a quel momento, avesse conversato telefonicamente con altra persona; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Federico, Rv. 272535, che in fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, ha ritenuto corretta l'esclusione della configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che, dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si



allontanarono scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia; Sez. 2, n. 7036 del 29/1/2014, Canadè, Rv. 258791; Sez. 2, n. 18385 del 5/4/2013, Pesce, Rv. 255919; Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011, dep. 2012, Del Giudice, Rv. 251571, che ha censurato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la desistenza nella condotta dell'imputato, liberamente allontanatosi da un'abitazione rurale dopo averne forzato la porta d'ingresso, rovistando al suo interno e mettendo tutto a soqqadro, senza peraltro asportare nulla).

2.1. L'idoneità degli atti richiesta per la configurabilità del reato tentato, come precisato dalla Suprema Corte, deve comunque essere valutata con giudizio *ex ante*, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo (così Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855, come ricordato anche da Sez. 4, n. 12240/2018, Federico, cit.; Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076, che ha ritenuto corretto configurare il tentativo di rapina in un caso in cui l'imputato, dopo essere entrato in un esercizio commerciale con il volto travisato e con un grosso coltello da cucina in mano, intimando ai gestori di consegnargli quanto incassato, si era allontanato avendo verificato che nel registratore di cassa non fosse denaro).

2.2. Sempre nei limiti di quanto rileva nel presente giudizio, infine, è stato altresì chiarito che, in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduca l'onere di provare che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla determinazione volitiva dell'agente e non da fattori esterni che abbiano impedito la prosecuzione dell'azione medesima (Sez. 1, n. 48418 del 08/03/2017, Terranova, Rv. 271316; Sez. 1, n. 21955 del 02/02/2010, Agosta, Rv. 247402; nonché Sez. 6, n. 7937 del 10/03/1995, Monaco, Rv. 202577-01, che argomenta dalla natura di esimente della desistenza volontaria per affermare che la riconducibilità alla volontà dell'agente e non a fattori esterni del mancato compimento dell'azione o del mancato avverarsi dell'evento, qualora non risulti chiaramente agli atti, deve essere dimostrata da chi la invoca).

2.3. Orbene, la censura in esame è per un profilo manifestamente infondata in quanto, facendo buon governo dei principi sopra ricordati, la Corte territoriale, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha escluso la volontarietà della scelta dei correi di rinunciare all'azione criminosa ritenendola invece imposta da una circostanza esterna tale da rendere nella specie irrealizzabile il proseguimento dell'attività. Tale circostanza è stata, in particolare, ravvisata, in ragione dell'unitaria lettura degli elementi emergenti dalle

intercettate conversazioni intrattenute dai correi, nell'esistenza di difficoltà in *executivis* dell'azione criminosa caratterizzata dall'indisponibilità, nel contesto spazio-temporale del tentativo d'effrazione degli immobili, di strumenti in grado di vincere la resistenza opposta dalle grate volte a presidiare le abitazioni (in quanto non prelevati dalla vettura utilizzata per raggiungere i luoghi).

2.3.1. Il motivo in esame, per altro profilo, è inammissibile in quanto tenta di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni e conversazioni captate, con riferimento peraltro a un apparato motivazionale che, come detto, non si mostra manifestamente illogico.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, *Coco*, in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, *Riitano*, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, *Gregoli*, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova (non contestato nella specie), ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, *Coco*, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, *Riitano*, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, *Nastasi*, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, *Di Maro*, Rv. 272558-01).

3. I due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Vincent Fina, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili in quanto aspecifici, il secondo, laddove si limita alla mera deduzione di una violazione dell'art. 99, comma sesto, pur avendo la Corte territoriale fatto esplicita applicazione della detta norma, ed alla mera prospettazione generica di un diverso e minore cumulo di pene senza specificazione alcuna, e manifestamente infondato il primo.

In merito a quest'ultimo profilo, deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022,

Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (*ex plurimis*: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza della doglianza circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata emergendo invece da essa, pur a fronte della condotta processuale dell'imputato (pag. 10, quarto capoverso, secondo rigo), la valutazione in termini negativi della particolare inclinazione a delinquere e dall'abitualità dell'attività illecita in considerazione della molteplicità di abitazioni prese di mira, peraltro fonte di sostentamento per il reo (come evinto dal giudice di merito dagli elementi emergenti dalle captate conversazioni).

4. All'inammissibilità dei ricorsi (congiunti in unico atto) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2022

Il Consigliere estensore,

Il Presidente,